

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/02/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/28942-l-esistenza-nel-caso-di-specie-dell-illecito-ex-art-2043-c-c-appare-invero-indubitabile-sussiste-la-condotta-illecita-l-illegittimo-spossessamento-del-bene-a-decorrere-dal-12-12-2002-la-colpa-del>

Autore: Lazzini Sonia

**L'esistenza nel caso di specie dell'illecito ex art. 2043 c.c. appare invero indubitabile: sussiste la condotta illecita (l'illegittimo spossessamento del bene a decorrere dal 12/12/2002), la colpa del Comune intimato con riferimento alla mancata adozione**

**Tar Sicilia, Palermo, 19.01.2010 n. 553**

L'esistenza nel caso di specie dell'illecito ex art. 2043 c.c. appare invero indubitabile: sussiste la condotta illecita (l'illegittimo spossessamento del bene a decorrere dal 12/12/2002), la colpa del Comune intimato con riferimento alla mancata adozione del decreto di esproprio e il danno, che consiste nella perdita della proprietà del bene.

Per quanto attiene alle modalità del risarcimento (in forma specifica, mediante restituzione del bene, ovvero per equivalente), osserva il Collegio che il Comune di Carini ha formulato, ai sensi dell'art. 43, c. 3, d.p.r. n. 327/2001, la domanda che il danno venga risarcito per equivalente, con esclusione della restituzione del bene (tenuto conto dell'intervenuta irreversibile trasformazione dei fondi).

L'art. 43, c. 3, d.p.r. n. 327/01 consente, invero, al g.a. che abbia ritenuto fondato il ricorso volto ad ottenere l'annullamento di un provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero volto alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, di disporre la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, senza limiti di tempo, ove ciò sia chiesto dall'amministrazione che ne ha interesse o da chi utilizza il bene.

Con ricorso notificato in data 22/11/2007 e depositato in data 5/12/2007, i ricorrenti espongono di essere proprietari di aree catastate al F. 26 – particella 2488 e 551 del catasto terreni di Carini ricadenti nel Piano di Edilizia Economica e Popolare di C.da Saitta-Ballerini e destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

Espongono che con determina n. 416 del 24/10/1997 è stata ordinata l'occupazione temporanea per motivi di urgenza, occupazione realizzata in data 12/12/1997.

Affermano che l'occupazione legittima, in assenza dell'indicazione della data nella determina n. 417/97, non poteva protrarsi oltre cinque anni dall'immissione in possesso e quindi non oltre il 12/12/2002.

Rilevano che sulle predette aree sono state realizzate nel termine di occupazione legittima le opere previste, ma lamentano che non è mai stata pronunciata l'espropriazione definitiva ed autorizzata l'occupazione permanente delle aree di loro proprietà.

Hanno quindi proposto il ricorso chiedendo la condanna del Comune di Carini alla restituzione del bene, previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento del danno subito per il periodo di occupazione illegittima, ovvero, in via subordinata, e nell'ipotesi in cui ciò sia richiesto dalla parte resistente ai sensi dell'art. 43, c. 3, d.p.r. n. 327/01, l'esclusione della restituzione delle aree, oltre alla condanna al risarcimento del danno per equivalente, corrispondente al valore venale del bene pari a € 90,00 per mq (oltre agli interessi moratori), come da consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio pendente avanti alla Corte d'appello di Palermo per il risarcimento danni da occupazione legittima per aree confinanti a quelle di cui trattasi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Carini eccependo, in modo del tutto generico, l'inammissibilità del ricorso ed in subordine chiedendo al g.a. di escludere la restituzione del bene con gli effetti di cui all'art. 43 d.p.r. n. 327/01, affermando che al risarcimento del danno è tenuta l'impresa CO.GE., aggiudicataria dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e incaricata delle procedure di esproprio, alla quale è asseritamente imputabile la mancata adozione del decreto di esproprio nei termini.

Con memoria difensiva depositata in data 12/11/2009 i ricorrenti hanno insistito in particolare nella domanda di risarcimento del danno per equivalente, tenuto conto della difficoltà della restituzione delle aree di cui trattasi irreversibilmente trasformate per scopi di pubblica utilità.

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

Invero, appare incontestato tra le parti (v. pag. 2 della memoria del Comune) e provato documentalmente in atti, che l'occupazione delle aree di cui trattasi non si sarebbe dovuta protrarre oltre la data del 12/12/2002, data entro la quale l'occupazione temporanea si sarebbe dovuta trasformare in permanente, mediante l'adozione del decreto di esproprio (v. determina n. 416 del 24/10/1997 e successivo verbale di immissione in possesso).

Segue da ciò che la condotta serbata dall'Amministrazione intimata, la quale ha ommesso di adottare tempestivamente il decreto di esproprio, è illegittima.

Quanto alla domanda di risarcimento del danno, osserva innanzitutto il Collegio che anche tale domanda è fondata

Ritiene pertanto il Collegio di dover accedere alla domanda formulata dal Comune resistente rispetto alla quale si è da ultimo allineata anche la difesa dei ricorrenti (v. memoria del 12/11/2009), disponendo che il risarcimento avvenga per equivalente, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto disposto che il Comune di Carini si attivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 d.lgs. n. 80/98, per risarcire il danno ai ricorrenti offrendo loro, entro novanta (90) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza, una somma di denaro che, ai sensi del c. 6 dell'art. 43 d.p.r. n. 327/01, non potrà essere inferiore al valore di mercato del bene occupato (art. 37 e ss. del T.U. espropriazioni, come modificati in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007), maggiorato di interessi moratori dal primo giorno in cui il terreno è stato occupato senza titolo (13/12/2002), sino a quello dell'effettivo soddisfo.

Quanto alla pretesa responsabilità nei confronti del Comune di Carini dell'impresa CO.GE. (peraltro estranea al presente giudizio), ritiene il Collegio che essa esuli dalla controversia di cui trattasi, fermo restando che eventuali domande dell'Amministrazione comunale nei confronti del soggetto delegato per le procedure di esproprio potranno farsi valere autonomamente.

Qualora le parti si accordino, il Comune di Carini, in quanto autorità che ha disposto l'occupazione dell'area, dovrà emanare l'atto di acquisizione dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno e provvedendo alla trascrizione del decreto di acquisizione nei registri immobiliari (v. art. 43, c. 4, d.p.r. n. 327/01).

Nell'ipotesi, invece, che non intervenga alcun accordo tra le parti, decorso il termine sopra indicato, i ricorrenti potranno chiedere a questo Tribunale l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 553 del 19 gennaio 2010, emessa dal Tar Sicilia, Palermo

**N. 00553/2010 REG.SEN.**

**N. 02490/2007 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2490 del 2007, proposto da:

- Ricorrente Salvatore;
- Ricorrente Brigida, Ricorrente Raoul, Ricorrente Igor e Ricorrente Axel n.q. di eredi di Ricorrente Giuseppe;
- Cuffaro Salvatore, in proprio e n.q. di procuratore generale della madre Li Vigni Maria Maddalena;
- Cuffaro Leonarda;
- Cuffaro Grazia;
- Mosca Ester, Ricorrente Ada, Ricorrente Giorgio, n.q. di eredi di Ricorrente Vincenzo,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Marano, presso il cui studio, sito in Palermo, via Valdemone, n. 31, sono elettivamente domiciliati;

### *contro*

- il Comune di Carini, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Fonti, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.a.r. Sicilia, in Palermo, via Butera, n. 6;

### *per la condanna*

del Comune di Carini alla restituzione delle aree di proprietà dei ricorrenti, catastate al F. 26 – particella 2488 e 551 del catasto terreni del Comune di Carini, ricadenti nel Piano di Edilizia Economica e Popolare, approvato con delibera consiliare n. 239 del 16/11/1989, divenuta efficace in data 15/2/1990, previa rimessione in pristino e al risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo a decorrere dal 12/12/2002;

ovvero, in subordine, su richiesta del Comune intimato, per la condanna dello stesso, al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione delle aree di cui trattasi, senza limiti di tempo e, conseguentemente, per l'acquisizione delle

medesime aree ai sensi dell'art. 43 d.p.r. n. 327/2001 e quantificazione del danno in misura pari al valore delle aree stesse, oltre interessi moratori dalla data dell'occupazione illegittima (12/12/2002);

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;

Viste le memorie difensive e i documenti depositati in giudizio dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 1/12/2009 il Cons. Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Visto il dispositivo di sentenza n. 115/2009;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso notificato in data 22/11/2007 e depositato in data 5/12/2007, i ricorrenti espongono di essere proprietari di aree catastate al F. 26 – particella 2488 e 551 del catasto terreni di Carini ricadenti nel Piano di Edilizia Economica e Popolare di C.da Saitta-Ballerini e destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.

Espongono che con determina n. 416 del 24/10/1997 è stata ordinata l'occupazione temporanea per motivi di urgenza, occupazione realizzata in data 12/12/1997.

Affermano che l'occupazione legittima, in assenza dell'indicazione della data nella determina n. 417/97, non poteva protrarsi oltre cinque anni dall'immissione in possesso e quindi non oltre il 12/12/2002.

Rilevano che sulle predette aree sono state realizzate nel termine di occupazione legittima le opere previste, ma lamentano che non è mai stata pronunciata

l'espropriazione definitiva ed autorizzata l'occupazione permanente delle aree di loro proprietà.

Hanno quindi proposto il ricorso chiedendo la condanna del Comune di Carini alla restituzione del bene, previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento del danno subito per il periodo di occupazione illegittima, ovvero, in via subordinata, e nell'ipotesi in cui ciò sia richiesto dalla parte resistente ai sensi dell'art. 43, c. 3, d.p.r. n. 327/01, l'esclusione della restituzione delle aree, oltre alla condanna al risarcimento del danno per equivalente, corrispondente al valore venale del bene pari a € 90,00 per mq (oltre agli interessi moratori), come da consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio pendente avanti alla Corte d'appello di Palermo per il risarcimento danni da occupazione legittima per aree confinanti a quelle di cui trattasi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Carini eccependo, in modo del tutto generico, l'inammissibilità del ricorso ed in subordine chiedendo al g.a. di escludere la restituzione del bene con gli effetti di cui all'art. 43 d.p.r. n. 327/01, affermando che al risarcimento del danno è tenuta l'impresa CO.GE., aggiudicataria dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione e incaricata delle procedure di esproprio, alla quale è asseritamente imputabile la mancata adozione del decreto di esproprio nei termini.

Con memoria difensiva depositata in data 12/11/2009 i ricorrenti hanno insistito in particolare nella domanda di risarcimento del danno per equivalente, tenuto conto della difficoltà della restituzione delle aree di cui trattasi irreversibilmente trasformate per scopi di pubblica utilità.

Alla pubblica udienza del giorno 1 dicembre 2009, a seguito di discussione durante la quale il difensore del Comune ha chiesto l'acquisizione della c.t.u. resa nel giudizio di opposizione alla stima relativo ai medesimi terreni di cui trattasi e il

difensore dei ricorrenti si è opposta facendo presente che detta c.t.u. è ancora in corso, il ricorso è passato in decisione.

In data 3/12/2009 è stato depositato il dispositivo n. 115/2009 relativo alla presente sentenza.

## DIRITTO

1. Ritiene in via preliminare il Collegio di non accogliere l'istanza istruttoria formulata dal difensore del Comune nel corso dell'udienza di discussione del ricorso.

Invero, la causa appare matura per la decisione a prescindere dall'acquisizione della c.t.u. richiesta (per la quale non è peraltro nemmeno certa l'avvenuto completo espletamento) tenuto conto degli strumenti processuali offerti al g.a. dal d.lgs. n. 80/98 e s.m.i. (v. art. 35).

2. Sempre in via preliminare ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto genericamente prospettato dalla difesa del Comune di Carini, il ricorso sia ammissibile.

Invero, il presente ricorso ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima degli immobili di proprietà dei ricorrenti tempestivamente proposta entro il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla fine del periodo di occupazione legittima (12/12/2002).

3. Nel merito il ricorso è fondato.

Invero, appare incontestato tra le parti (v. pag. 2 della memoria del Comune) e provato documentalmente in atti, che l'occupazione delle aree di cui trattasi non si sarebbe dovuta protrarre oltre la data del 12/12/2002, data entro la quale l'occupazione temporanea si sarebbe dovuta trasformare in permanente, mediante l'adozione del decreto di esproprio (v. determina n. 416 del 24/10/1997 e successivo verbale di immissione in possesso).

Segue da ciò che la condotta serbata dall'Amministrazione intimata, la quale ha ommesso di adottare tempestivamente il decreto di esproprio, è illegittima.

4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, osserva innanzitutto il Collegio che anche tale domanda è fondata.

L'esistenza nel caso di specie dell'illecito *ex art.* 2043 c.c. appare invero indubitabile: sussiste la condotta illecita (l'illegittimo spossessamento del bene a decorrere dal 12/12/2002), la colpa del Comune intimato con riferimento alla mancata adozione del decreto di esproprio e il danno, che consiste nella perdita della proprietà del bene.

Per quanto attiene alle modalità del risarcimento (in forma specifica, mediante restituzione del bene, ovvero per equivalente), osserva il Collegio che il Comune di Carini ha formulato, ai sensi dell'art. 43, c. 3, d.p.r. n. 327/2001, la domanda che il danno venga risarcito per equivalente, con esclusione della restituzione del bene (tenuto conto dell'intervenuta irreversibile trasformazione dei fondi).

L'art. 43, c. 3, d.p.r. n. 327/01 consente, invero, al g.a. che abbia ritenuto fondato il ricorso volto ad ottenere l'annullamento di un provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero volto alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, di disporre la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, senza limiti di tempo, ove ciò sia chiesto dall'amministrazione che ne ha interesse o da chi utilizza il bene.

Ritiene pertanto il Collegio di dover accedere alla domanda formulata dal Comune resistente rispetto alla quale si è da ultimo allineata anche la difesa dei ricorrenti (v. memoria del 12/11/2009), disponendo che il risarcimento avvenga per equivalente, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto disposto che il Comune di Carini si attivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 d.lgs. n. 80/98, per risarcire il danno ai ricorrenti offrendo loro, entro novanta (90) giorni dalla



comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza, una somma di denaro che, ai sensi del c. 6 dell'art. 43 d.p.r. n. 327/01, non potrà essere inferiore al valore di mercato del bene occupato (art. 37 e ss. del T.U. espropriazioni, come modificati in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007), maggiorato di interessi moratori dal primo giorno in cui il terreno è stato occupato senza titolo (13/12/2002), sino a quello dell'effettivo soddisfo.

Quanto alla pretesa responsabilità nei confronti del Comune di Carini dell'impresa CO.GE. (peraltro estranea al presente giudizio), ritiene il Collegio che essa esuli dalla controversia di cui trattasi, fermo restando che eventuali domande dell'Amministrazione comunale nei confronti del soggetto delegato per le procedure di esproprio potranno farsi valere autonomamente.

Qualora le parti si accordino, il Comune di Carini, in quanto autorità che ha disposto l'occupazione dell'area, dovrà emanare l'atto di acquisizione dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno e provvedendo alla trascrizione del decreto di acquisizione nei registri immobiliari (v. art. 43, c. 4, d.p.r. n. 327/01).

Nell'ipotesi, invece, che non intervenga alcun accordo tra le parti, decorso il termine sopra indicato, i ricorrenti potranno chiedere a questo Tribunale l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, ivi compresa la nomina di un Commissario *ad acta*.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – Sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunciando, sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Carini, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese e degli onorari del giudizio che liquida in

complessivi € 4000,00 (Euro quattromila e zero centesimi), oltre I.V.A. e C.P.A.,  
come per legge, ed oltre alla rifusione dell'importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con  
l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO